

STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

UDINE

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita la "Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine".

Su iniziativa del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine la Fondazione era stata costituita quale fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine", prevista ex art. 5, comma 15, della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11 settembre 2000, n. 18, in esito alla trasformazione dell'Associazione per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, costituita in data 21 settembre 2000, con atto Rep. n. 57746 - Racc. n. 19756 notaio Avv. Bruno Panella di Udine.

La Fondazione ha sede legale in Udine via Trento n. 4.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue la diffusione dell'arte teatrale e musicale anche ai fini dell'educazione teatrale e musicale della collettività.

La Fondazione inoltre promuove, incentiva, progetta e realizza iniziative ed eventi culturali, concerti, spettacoli e rappresentazioni in genere.

La Fondazione persegue altresì lo sviluppo e la valorizzazione della cultura friulana, promuovendone ed incentivandone la diffusione anche oltre i limiti territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia, agevolando forme di collaborazione con le Regioni italiane e con altri Stati.

In particolare la Fondazione:

- a) assume la gestione diretta del Teatro Nuovo "Giovanni da Udine" ed eventualmente, previe idonee Convenzioni con gli Enti proprietari, di altri spazi teatrali della città di Udine;
- b) promuove iniziative capaci di favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico;
- c) organizza stagioni teatrali, spettacoli, concerti, incontri culturali ed attività collaterali di approfondimento e supporto alle manifestazioni teatrali;
- d) promuove corsi di formazione professionale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per la formazione e il perfezionamento nel settore culturale ed artistico in genere, oltre che teatrale in senso stretto di quadri artistici, tecnici e amministrativi;
- e) realizza, in presenza di finanziamenti mirati o di accertate disponibilità di bilancio, spettacoli teatrali o di altro genere, direttamente o in rapporto di coproduzione con altre qualificate istituzioni artistiche e/o soggetti teatrali pubblici o privati, nazionali o esteri;
- f) cura la distribuzione degli spettacoli prodotti in proprio e/o co-prodotti;
- g) coordina e favorisce la produzione e la distribuzione di spettacoli in Udine e nel territorio provinciale e regionale, cooperando a tal fine con altri Enti, organismi, associazioni teatrali e culturali sia pubbliche che private;
- h) assume e promuove iniziative capaci di favorire la creazione di opere interdisciplinari, anche attraverso attività collaterali di approfondimento e di supporto;
- i) favorisce la creazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, di un archivio di materiali sulla storia del teatro e dello spettacolo in genere e sulla tradizione dello spettacolo del Friuli Venezia Giulia in particolare;

j) istituisce organici rapporti di collaborazione con i primari Enti di produzione e distribuzione teatrale e musicale del territorio, partecipati da Enti pubblici fondatori della Fondazione medesima, sulla base di apposite convenzioni.

La Fondazione può altresì istituire una sezione di produzione per espressioni teatrali in lingua friulana che possano valorizzare le esigenze culturali del territorio.

Nell'ambito e in conformità dello scopo istituzionale, la Fondazione potrà svolgere tutte le attività consentite dalla legge, ivi comprese attività commerciali e finanziarie, qualora ritenute necessarie, utili od opportune per il perseguimento dello scopo statutario.

Art. 3 - Partecipanti Fondatori ed adesioni successive

Sono partecipanti fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

I diritti e gli obblighi previsti dal presente Statuto con riferimento ai fondatori non si riferiscono alla Provincia di Udine, in forza della soppressione delle Province avvenuta con legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20.

I partecipanti fondatori propongono all'Assemblea le modifiche dello Statuto.

Possono aderire alla Fondazione, assumendo la qualifica di partecipanti sostenitori, soggetti pubblici e privati che lo richiedano, corrispondendo un contributo economico adeguato alle esigenze di gestione di ciascun esercizio come verrà annualmente determinato, nella misura minima, dal Consiglio di Amministrazione. Compete altresì al Consiglio di Amministrazione decidere annualmente in ordine all'ammissione dei suddetti partecipanti sostenitori deliberandola.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) dal fondo di dotazione formato dai conferimenti apportati a titolo di dotazione iniziale dai partecipanti fondatori;
- 2) dai beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo, vengano alla Fondazione con specifica destinazione a patrimonio.

Le rendite patrimoniali dovranno essere destinate annualmente agli scopi propri e alle spese di gestione della Fondazione.

Art. 5 - Conferimenti e contributi

Ciascun partecipante fondatore è tenuto, oltre al conferimento delle quote di pertinenza per la costituzione del fondo di dotazione, a contribuire al sostegno delle attività programmate attraverso l'erogazione di contributi d'esercizio annuali, stabiliti dall'Assemblea, all'unanimità dei partecipanti fondatori, su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 6 - Proventi

Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione utilizzerà:

- a) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- b) i contributi annuali ordinari dei partecipanti fondatori e assimilati e dei partecipanti partner;
- c) i contributi ed i finanziamenti che le perverranno da enti pubblici e privati;
- d) i proventi di gestione;

e) i proventi derivanti da altre attività commerciali ed accessorie.

L'ammontare dei proventi dovrà in ogni caso essere tale da assicurare la chiusura del bilancio in pareggio.

I contributi d'esercizio dei partecipanti fondatori e assimilati e quelli dei partner avranno come prioritaria destinazione il pareggio di bilancio.

I contributi, le sponsorizzazioni e gli altri proventi non costituiscono incremento del patrimonio ma concorrono a perseguire le finalità della Fondazione assieme ai proventi del fondo di dotazione.

Art. 7 - Esercizio economico-finanziario

L'esercizio economico-finanziario della Fondazione è annuale e va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, sono adottati dal Consiglio di Amministrazione e presentati per l'approvazione all'Assemblea rispettivamente due mesi prima dell'inizio dell'esercizio per il bilancio preventivo ed entro quattro mesi, prorogabile eccezionalmente a sei mesi, dalla fine dello stesso per il bilancio consuntivo. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione, il Revisore redige la propria relazione su detti documenti, da presentare all'Assemblea.

Il bilancio preventivo economico deve essere deliberato in pareggio.

Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale di approvazione del Consiglio, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli avanzi d'esercizio verranno utilizzati per ripianare eventuali disavanzi pregressi o, in mancanza, saranno destinati a riserva o investiti nell'attività degli esercizi successivi.

Eventuali disavanzi dovranno essere sanati con riserve, con avanzi di esercizi precedenti o attraverso programmi di ripiano che dovranno essere approvati da parte dei partecipanti fondatori e assimilati.

La fondazione non può effettuare spese eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

Art. 8 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Revisore.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali o loro delegati di ciascun soggetto avente la qualità di partecipante fondatore. I partecipanti sostenitori aderenti alla Fondazione ai sensi dell'articolo 3 possono nominare in accordo tra loro un terzo componente dell'Assemblea. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo della Fondazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente obbligatoriamente, in via ordinaria due volte l'anno in coincidenza con l'approvazione del bilancio preventivo e con l'approvazione del bilancio consuntivo; essa è inoltre

convocata, in via straordinaria, dal Presidente di propria iniziativa, oppure su richiesta di un socio fondatore o dal Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea elegge, altresì, il Revisore e, in caso di estinzione, uno o più commissari liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che partecipa ai lavori senza diritto di voto; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi dal membro più anziano di età tra i presenti.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Direttore Amministrativo ovvero, in caso di assenza o impedimento, da un segretario designato dal Presidente.

Il Verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal Presidente.

All'Assemblea compete:

- a) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- b) quantificare i compensi del Revisore;
- c) adottare lo statuto ed eventuali modifiche;
- d) deliberare le quote contributive annue di pertinenza di ciascun partecipante, sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare lo scioglimento della fondazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure con posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso può essere fissata la seconda convocazione, che può essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

L'assemblea è legalmente costituita quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Ogni partecipante dell'Assemblea ha un voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a scrutinio palese.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero 5 (cinque) componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione verranno nominati dai fondatori come segue:

- tre componenti da parte del Comune di Udine, compreso il Presidente;
- due componenti da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, compreso il Vice-Presidente.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tenere conto delle disposizioni in materia di parità d'accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

In caso di estromissione dalla Fondazione di un fondatore il relativo diritto alla nomina si trasferisce in capo all'assemblea cui spetterà altresì deliberare l'eventuale prosecuzione del mandato dei componenti già nominati dal fondatore decaduto.

In caso di grave e reiterato disavanzo, il Consiglio di Amministrazione può essere anticipatamente revocato dall'incarico con decisione motivata assunta dall'Assemblea all'unanimità. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rinominabili da parte del medesimo fondatore per massimo un ulteriore mandato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione comunque decadono al rinnovo dell'Amministrazione che li ha nominati.

Essi, nell' esercizio del loro mandato, operano in piena autonomia senza vincoli di rappresentanza rispetto al soggetto designante.

I componenti del Consiglio di Amministrazione espletano il proprio mandato gratuitamente. Ad essi verrà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del loro mandato e debitamente documentate.

Alla scadenza del mandato il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni fino a che non sia nominato il nuovo Consiglio.

Qualora a seguito di dimissioni o decesso venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica il Consiglio decade automaticamente nel rispetto del comma che precede e dovrà essere sostituito entro 60 giorni. I membri del Consiglio che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione dell'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti degli indirizzi fissati dall'Assemblea e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione delibera il programma annuale di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, in via esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- b) predispose il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente avendo cura di garantire il riparto dei contributi tra le stagioni comprese nell'anno solare;
- c) stabilisce i criteri e viene informato sulla gestione del fondo di dotazione;
- d) nomina e revoca il Sovrintendente e i Direttori Artistici;
- e) nomina e licenzia il Direttore Amministrativo;
- f) delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti e sulle operazioni immobiliari e finanziarie;
- g) delibera sulle assunzioni del personale, sul conferimento degli incarichi professionali e delle collaborazioni e sull'affidamento dei contratti e degli appalti;
- h) approva i programmi di attività artistica previa verifica della loro compatibilità con il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e con le linee culturali approvate dal Consiglio;
- i) approva i programmi, i piani, i progetti artistici e organizzativi di entità o interesse superiore alla singola stagione, previa verifica e accertata disponibilità delle risorse finanziarie; autorizza la stipula delle convenzioni con Enti, Associazioni, Gruppi, ecc. che coinvolgono o implicano impegni organizzativi od economici per periodi superiori alla singola stagione ovvero per importi superiori a Euro 100.000;
- j) delibera sull'ammissione dei partecipanti sostenitori, determinando la misura minima del contributo economico a loro carico.

Il Consiglio può delegare al Presidente, ad altri componenti del Consiglio o al Direttore Amministrativo talune delle proprie attribuzioni analiticamente indicate salva sempre la facoltà di esercitare direttamente le dette funzioni; ai delegati spetta nei limiti della delega la rappresentanza della Fondazione; ratifica atti urgenti posti in essere dal Presidente eccedenti i poteri conferitigli.

Non sono delegabili le attribuzioni di fissazione degli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione; di predisposizione del bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, di fissazione dei criteri di gestione del fondo di dotazione, di nomina e revoca del Sovrintendente e dei Direttori Artistici; di nomina e licenziamento del Direttore Amministrativo; di deliberazione sull'accettazione di donazioni e lasciti e sulle operazioni immobiliari e finanziarie, di delibera sulle assunzioni, licenziamento, stato giuridico del personale, di approvazione dei programmi di attività artistica e verifica della loro compatibilità con il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e con le linee culturali approvate dal Consiglio, di autorizzazione alla stipula delle convenzioni con Enti, Associazioni, Gruppi, ecc. che coinvolgono o implicano impegni organizzativi od economici, di deliberazione sull'ammissione dei partecipanti sostenitori e di determinazione della misura minima del contributo economico a loro carico.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle sue deliberazioni è invece necessaria l'approvazione della maggioranza dei componenti presenti.

Qualunque sia l'oggetto della delibera, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente. Tuttavia, quando la discussione riguarda gli argomenti "piani culturali pluriennali", "nomina dei Direttori Artistici" e "nomina del Direttore Amministrativo", le deliberazioni verranno assunte con il voto favorevole di non meno tre componenti qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.

Alle sedute partecipano, con facoltà di prendere parola i Direttori Artistici e Amministrativo e il Revisore.

Il Direttore Amministrativo svolge le funzioni di segretario del Consiglio e sottoscrive assieme al Presidente i verbali delle riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente.

Il Presidente è tenuto a convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta e motivata.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ai componenti del Consiglio, al Revisore e ai Direttori.

La convocazione potrà essere effettuata a mezzo raccomandata R.R. ovvero a mezzo telefax o posta elettronica o comunque con strumenti atti a dimostrare l'avvenuta trasmissione e ricezione.

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire almeno 24 ore prima della seduta a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica.

La convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Art. 11- Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco del Comune di Udine ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In particolare:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- vigila sull'attività della Fondazione;

- ordina e liquida le spese, anche attraverso delega al Direttore Amministrativo;
- indirizza ed assiste le iniziative della Fondazione nei rapporti istituzionali esterni, con la stampa e i mezzi di comunicazione e nei rapporti con i partecipanti;
- coordina e concilia le esigenze artistiche con tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi, sentiti i Direttori Artistici e il Direttore Amministrativo;
- esercita le attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio d'Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 12 – Il Revisore

Il Revisore è eletto dall'Assemblea tra le persone iscritte al ruolo dei Revisori Contabili.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato per una sola volta. Il Revisore può essere anticipatamente revocato dalla assemblea per gravi e comprovati motivi.

Il Revisore interviene alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione.

Compete al Revisore:

- a) vigilare sulla gestione economico-finanziaria;
- b) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) esaminare le proposte dei bilanci preventivo e consuntivo esprimendo, in apposite relazioni, il parere di competenza;
- d) effettuare periodicamente verifiche di cassa.

Art. 13 – Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente tra persone estranee all'Assemblea e al Consiglio stesso.

Al Direttore Amministrativo compete la conduzione amministrativa della Fondazione; in particolare:

- segue e dà attuazione alle direttive e alle decisioni degli organi della Fondazione di concerto con il Sovrintendente, quando la materia lo richieda, nel rispetto dei programmi di spesa approvati dal Consiglio;
- è il responsabile della conduzione amministrativa della Fondazione;
- è il capo degli uffici e del personale;
- partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea esprimendo pareri di natura tecnica non vincolanti sugli atti in discussione e ne redige i verbali che sottoscrive assieme al Presidente.

La carica di Direttore Amministrativo è incompatibile con altra carica all'interno della Fondazione.

Il Direttore Amministrativo della Fondazione non può accettare ulteriori incarichi simili senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 14 -Direzione artistica e Sovrintendente

Per l'elaborazione e la definizione dei programmi artistici della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina una Direzione Artistica determinandone durata e funzioni.

La durata dell'incarico non potrà essere superiore a tre anni; in ogni caso potrà avere una durata superiore rispetto a quella del Consiglio d'Amministrazione che ha provveduto alle nomine di non più di un anno. L'incarico è rinnovabile anche più volte.

La Direzione artistica è formata fino a un massimo di tre membri, esperti nel campo della prosa, della musica e della danza.

Il Consiglio di Amministrazione individua, tra essi, il Sovrintendente con funzioni di coordinatore della Direzione Artistica e del lavoro degli uffici, escluso quello amministrativo, in accordo con il Direttore Amministrativo e con il Presidente.

Ciascuno dei membri della Direzione, sulla base delle linee di politica culturale indicate dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile per la definizione e gestione dei programmi nel settore di sua competenza.

Qualora la Direzione artistica sia costituita da due membri, in caso di parità di voto, prevarrà il voto del Sovrintendente.

Direttore/i Artistici e Sovrintendente dovranno avvalersi esclusivamente delle strutture, dei mezzi e del personale già in forza alla Fondazione, nonché rapportarsi preventivamente con il Presidente e il Direttore Amministrativo per quanto concerne le decisioni che comportano esborsi per la Fondazione.

Art. 15 - Scioglimento e liquidazione

La Fondazione si estingue:

- 1) per impossibilità di conseguire lo scopo statutario;
- 2) per perdita dell'intero patrimonio;
- 3) negli altri casi previsti dalla legge o deliberati unanimemente dall'Assemblea. Nell'ipotesi di cessazione della Fondazione, la stessa verrà messa in liquidazione e l'intero patrimonio verrà liquidato con le modalità previste dagli artt. 27, 30 e 31 Cod. Civ.

I beni residui dopo esaurita la fase di liquidazione sono devoluti ai singoli fondatori in proporzione al loro apporto finanziario al fondo di dotazione, ferma la successione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Provincia di Udine.

Art 16 - Subentro all'Associazione per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine

La Fondazione per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già in capo all'Associazione per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, compresa la convenzione per la concessione d'uso dell'immobile Teatro Nuovo Giovanni da Udine e per la gestione del servizio pubblico o corrispondente nonché nei contributi previsti e/o erogati a favore dell'Associazione medesima.

Art. 17 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE